213/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62478** del registro di segreteria, promosso da

-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

- appellante-

contro

...Omissis..., nato a *…Omissis…* il *…Omissis…*, (C.F. *…Omissis…*), rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Agosto (C.F. GSTRST61S15F230V - p.e.c. avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it) ed elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Enrico Bonelli, in Napoli, alla via Melisurgo, 23, con dichiarazione di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it o a mezzo *fax* al n. 089/2094628.

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 390/2024 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - depositata in data 11.07.2024.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'avv. Sergio Preden per l'Inps e l'avv. Oreste Agosto per l'appellato.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania ha accolto il ricorso proposto dal *…Omissis…* riconoscendo il diritto del medesimo all'irripetibilità da parte dell'INPS dei ratei pensionistici percepiti sulla pensione di reversibilità con conseguente diritto alla restituzione delle somme già trattenute dall'INPS, in esecuzione dei provvedimenti impugnati, in quanto intempestivi rispetto al termine di un anno concesso all'INPS per provvedere al recupero, decorrente dalla conoscenza/conoscibilità del superamento dei limiti di reddito ovvero "entro l'anno successivo alla dichiarazione dei dati reddituali", che il giudice territoriale ha ritenuto superato sia per il provvedimento datato 4.11.2019 (provvedimento che si riferisce ai redditi percepiti nel 2016 e dichiarati nel 2017) che per il successivo del 23.12.2020 (che si riferisce ai redditi percepiti nel 2017 e dichiarati nel 2018).

2. Con l'atto di appello l'INPS ha lamentato l'erroneità della epigrafata decisione per la "**Violazione dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995; dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428;**

dell'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1986 n. 429; dell'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 207 del 2008; dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 2033 del codice civile".

Secondo l'Istituto previdenziale l'indebito pensionistico, originato dalla erogazione del trattamento ai superstiti in misura percentuale superiore a quanto spettante per legge, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e dalla allegata tabella F, sarebbe stato tempestivamente richiesto, considerati, in assenza di apposita comunicazione del titolare del trattamento, i tempi tecnici necessari per apprendere i dati reddituali (da pensione e diversi da pensione), in quanto "una volta acquisite la comunicazione delle denunce dei redditi dall'Agenzia delle Entrate all'INPS e le risultanze annuali del Casellario centrale dei pensionati, tutte le operazioni di verifica sulla corretta applicazione della tabella F alle pensioni di reversibilità, effettuate con procedura massiva informatizzata, sconterebbero necessariamente una sfasatura tra il momento della verifica di quei dati (prima fase) e il momento (seconda fase) in cui, all'esito della compiuta verifica, viene contestato l'indebito ed avviato il recupero".

Per l'appellante la sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 4/2008/QM. e, richiamando le disposizioni contenute

nell'art. 9 della legge n. 428/1985, nell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 e nell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, ha sostenuto che l'Istituto disporrebbe di un anno di tempo per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione dei dati reddituali e di un ulteriore anno per procedere alla revisione dei pagamenti e, dunque, alla contestazione dell'indebito

Ha concluso per l'accoglimento del gravame, con riforma della sentenza impugnata.

2. Con memoria in data 16.9.2026 si è costituito l'appellato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello dell'Inps e della notifica del DFU, e per consolidamento di argomentazioni decisive della sentenza di primo grado e, in ogni caso, per il rigetto del gravame, per l'infondatezza dell'atto di appello.

3. All'udienza di discussione della causa, la difesa dell'Inps ha replicato alle eccezioni di tardività sollevate da controparte, evidenziando la sanatoria derivante dall'avvenuta costituzione di parte avversaria, insistendo per le conclusioni in atti. La difesa della parte appellata ha insistito con le eccezioni di tardività, riportandosi alle rassegnate conclusioni. Le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti.

Motivi della decisione

4. Il Collegio preliminarmente osserva che l'eccezione di tardività dell'atto di appello, sollevata dalla difesa dell'appellato, non può essere accolta.

E ciò in quanto – nel rispetto del termine annuale di appello decorrente dal deposito della sentenza (avvenuto in data 11 luglio 2024), ai sensi dell'art. 178 del codice di giustizia contabile – l'atto di appello risulta notificato dall'Inps al domicilio digitale indicato in prime cure dal ricorrente (avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it) in data 9 settembre 2025, ovvero entro il termine di scadenza dell'11 settembre 2025 (così determinato per il computo del periodo di sospensione feriale dei termini).

Risulta, infatti, smentito dai documenti di causa quanto affermato dal difensore dell'appellato, anche nel corso dell'odierna udienza, con riguardo alla ricezione della notifica dell'atto di appello nella successiva data del 28 novembre 2025.

Si osserva, in proposito, che dopo l'introduzione nel nostro ordinamento della possibilità di eleggere domicilio telematico la giurisprudenza ha affermato il principio della prevalenza della notifica al domicilio digitale, chiarendo che "A seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell'art. 6 *bis*, co. 2 bis e 5, d.lgs. n. 82/2005, ha l'obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 *sexies* del d.l. n. 179/2012, conv. con

modif. in l. n. 221/2012 (come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. in l. n. 114/2014), questa Corte ha già avuto modo di affermare che la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal ReGIndE (nel quale quell'indirizzo risulta inserito dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo. Pertanto, è nulla la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC o presso altro domicilio (Cass. sez. un. 23620/2018; Cass. n. 14914/2018)" (Corte di Cass., Ord. n. 10677/2024)" (Corte conti, I Sez. Giur. d'App. sent. n. 210/2026).

Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività della notifica del decreto di fissazione udienza al difensore dell'appellato, ovvero senza rispettare il termine nello stesso fissato di 90 giorni liberi prima dell'udienza, non può essere accolta.

L'Inps, in verità, risulta aver notificato tardivamente il richiamato DFU all'appellato (in data 10 luglio 2026), quando invece, tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini, avrebbe dovuto anticipare la notifica almeno al 9 giugno 2026.

Tuttavia, tale ritardo, come ha precisato anche la difesa dell'Inps nel corso dell'odierna udienza, non ha inciso sulla corretta instaurazione del rapporto processuale, poiché l'appellato si è costituito in giudizio, depositando una consistente memoria, nella quale ha compiutamente contestato l'appello avversario, non rendendo quindi necessaria una

ordinanza per l'integrazione del contraddittorio che risulta integro, anche in considerazione del fatto che il difensore ha presenziato all'odierna udienza, esponendo le proprie difese, in conformità a quelle scritte.

Con la tempestiva costituzione in giudizio si è dunque instaurato un regolare contraddittorio, nel pieno rispetto del principio del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 4 c.g.c.) e del diritto di difesa (Corte conti, II Sez. Giur. Centr. App. sent. n. 258/2022).

Né può accogliersi l'ulteriore profilo di inammissibilità attinente all'omessa censura da parte dell'appellante di argomentazioni decisive della sentenza di primo grado attinenti, in particolare, alla descritta buona fede del pensionato nella percezione degli importi a titolo di pensione liquidati dall'Inps, trattandosi di dichiarazione del primo giudice non contenuta nella parte motiva della decisione assunta in sentenza, ma esclusivamente nella ricostruzione, in fatto, della vicenda giudiziaria e delle affermazioni contenute negli atti di parte, che non assumono valore decisivo ai fini della definizione della questione sottoposta all'attenzione di questo Collegio.

5. Con riguardo al merito, il Collegio osserva che i motivi di appello sollevati dall'Inps non possono trovare accoglimento, non sussistendo la violazione, da parte del primo giudice, delle norme che disciplinano, sotto il profilo temporale, l'esercizio dell'attività di recupero dell'INPS nelle ipotesi di acclarato superamento dei limiti di cumulabilità del

trattamento previdenziale complessivo, sanciti dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 e dalla correlata tab. F).

Il Collegio osserva, in particolare, che il giudice campano ha fatto corretta applicazione della normativa anzidetta, come interpretata in plurime pronunce dalle Sezioni d'appello di questa Corte, alle quali è consentito il rinvio, per il principio di sinteticità degli atti, vincolante anche per l'Organo giudicante ex art. 5 del c.g.c. e art. 17, comma 1, disp. att. del medesimo codice di giustizia contabile.

Il riferimento è alle sentenze di questa Sezione n. 164/2025, n. 183/2023, oltre che della Seconda Sezione n. 53/2026, n. 176/2025, laddove si afferma che, in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui al predetto art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, non può prescindersi dalla considerazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte, n. 4/2008/QM, che ha evidenziato la rilevanza degli obblighi di dichiarazione di dati e qualità personali e di familiari posti a carico dei beneficiari della pensione di reversibilità, evidenziando come "*per i percettori di pensione e, in particolare, di pensione di reversibilità, sussista l'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della pensione stessa*". Il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione esclude ogni "…*legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del*

trattamento percepito, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione...".

Ed ancora, la Corte costituzionale ha individuato quale "*criterio di orientamento*" l'art. 13, secondo comma, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, ai sensi del quale l'Inps "*procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*" (Corte costituzionale, sentenza n. 166/1996).

La Corte di cassazione ha poi chiarito che "*Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991...rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico*" (Cass. civ., n. 19561/2024).

E' stato, altresì, precisato che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al "recupero"; la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "*l'Istituto previdenziale deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla*

verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. n. 29688/2024, n. 13918/2021, nn. 17266, 17269 e 26601 del 2020, n. 31832 e 31949 del 2019).

Facendo applicazione delle suddette norme, come interpretate dalle ricordate pronunce, il giudice di prime cure ha correttamente desunto la tardività dei provvedimenti di recupero adottati dall'INPS:

-in data 4.11.2019 (con riguardo ai redditi percepiti nel 2016 e dichiarati nel 2017), mentre avrebbe dovuto provvedervi entro il 31.12.2018;

- in data 23.12.2020 (con riguardo ai redditi percepiti nel 2017 e dichiarati nel 2018), mentre avrebbe dovuto provvedervi entro il 31.12.2019.

Alla luce di quanto detto l'appello deve essere rigettato.

Le spese di difesa seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62478** del ruolo generale, proposto da **INPS**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in € 1.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Beatrice MENICONI Enrico TORRI

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/10/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

Firmato digitalmente